



POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO

N° IT00024437AV23A/**UY/000**

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile senza equipaggio:** (unmanned aircraft, «UA»): ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
2. **Assembramenti di persone:** Raduni di persone in cui è impossibile disperdersi a causa dell'elevata densità dei presenti;
3. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
4. **Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
5. **Carico:** ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
6. **Categoria aperta (open category):** una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
7. **Categoria specifica (specific category):** una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
8. **Categoria certificata (certified category):** una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
9. **Contraente:** Il soggetto che stipula il contratto.
10. **Fabbricante:** una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
11. **Franchigia:** la parte di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
12. **Giacenza:** il periodo in cui l'UAS non è in Volo, come di seguito definito.
13. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
14. **Intermediario:** la persona giuridica iscritta alla sezione a) oppure b) del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. lgs 209/2005, indicata sulla scheda applicativa, a cui è affidata la gestione della polizza.
15. **Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
16. **Normativa UAS:** Norme e Regolamenti Europei e/o Nazionali vigenti,
17. **Operatore UAS:** operatore di sistema di aeromobili senza equipaggio - ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;
18. **Osservatore UAS:** persona designata dall'operatore che, anche attraverso l'osservazione visiva dell'aeromobile a pilotaggio remoto, può assistere il pilota remoto nella condotta del volo.
19. **Pilota remoto:** persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;
20. **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione
21. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
22. **Società:** XL Insurance Company SE, detta anche Assicuratore o Assicuratori;
23. **UAS:** sistema di aeromobili senza equipaggio - un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;
24. **Volo:** Il periodo che intercorre dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo

Acronimi

- ANSV Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo
- BVLOS Beyond Visual Line of Sight
- EASA European Aviation Safety Agency (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea)
- SAIL Specific Assurance and Integrity Level
- UAS Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto
- UAV Aeromobile a pilotaggio remoto
- VLOS Visual Line of Sight

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in Scheda di Polizza, per:
 - morte e lesioni personali;
 - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

Art. 2 - Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi UAS indicati in Scheda di Polizza.

Art. 3 - Uso del UAS

L'assicurazione è prestata per le seguenti categorie di operazioni UAS:

- categoria "aperta";
- categoria "specificata";
- categoria "certificata"

e relative sottocategorie, disciplinate dalla Normativa Europea e/o Nazionale vigente, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti, purché l'operatore di UAS e i piloti remoti, siano in regolare con la disciplina suddetta. Si precisa che dalla copertura assicurativa è espressamente esclusa la condotta in ambienti indoor.

Art. 4 - Clausola Pilotaggio

Il UAS assicurato con la presente polizza potrà essere condotto esclusivamente da piloti che ottemperino ai requisiti previsti dalla Normativa UAS.

Art. 5 - Danni esclusi

La Società non risponde dei danni, delle perdite, degli Indennizzi verificatisi in occasione di:

- **danni derivanti da mancato o errato funzionamento dei dispositivi UAS assicurati che siano conseguenza a vizio originario del prodotto;**
- **competizioni sportive (amatoriali e/o agonistiche) e relative prove qualora il UAS venga utilizzato per lo svolgimento delle stesse - l'esclusione non trova applicazione nel caso in cui il UAS venga utilizzato per attività di riprese delle suddette competizioni;**
- **impiego del UAS per uso diverso da quello indicato in polizza;**
- **manovre incompatibili con le caratteristiche del UAS, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del Fabbricante del UAS;**
- **impiego del UAS a scopo illecito che vada a violare la privacy o ledere i diritti personali di terzi;**
- **dei danni alle cose o beni di proprietà, in uso o a qualsiasi titolo detenute dai partecipanti alle attività;**
- **impiego del UAS per scopi militari o operazioni di assistenza ad azioni militari. Impiego di APR equipaggiati con armi.**

5.1 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di:

- a) **guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;**
- b) **scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;**
- c) **azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico, terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;**
- d) **atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;**
- e) **confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;**
- f) **la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'UAS si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Operatore UAS a causa di uno degli eventi menzionati nel presente punto a); l' UAS si riterrà nuovamente**

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



sotto il controllo dell'Assicurato se ne ha titolo, o del Proprietario o dell' Operatore UAS a partire dal momento in cui verrà restituito al medesimo.

- 5.2 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di uso o impiego:
- a) di armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
 - b) di qualsiasi computer, sistema, programma o virus informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.
- 5.3 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da:
- a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - c) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - d) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
 - e) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminati di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
 - f) inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
 - g) presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati.
- 5.4 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da dolo dell'Assicurato e/o dei suoi preposti.

Oltre alle esclusioni previste di cui sopra, la Società non risponde dei danni causati:

- 5.5 da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- 5.6 da apparecchi UAS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- 5.7 a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 5.8 da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.
- 5.9 direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal UAS assicurato.

Art. 6 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS

Se l'apparecchio UAS assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Scheda di Polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 7 - Variazione dell'apparecchio UAS indicato in Scheda di Polizza

- 7.1 L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi UAS rispetto a quelli indicati in Scheda di Polizza.
- 7.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

Art. 8 - Effetti verso i terzi danneggiati

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 9 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime.

Art. 10 - Limiti Territoriali

- 10.1. L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di **copertura**.
- 10.2. L'assicurazione, tuttavia, vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente Art. 5 - Danni esclusi

Art. 11 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

- a) L'assicurazione ha la durata indicata sulla scheda di copertura.
- b) L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati sulla scheda di copertura, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- c) Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
- d) Qualora il contraente sia un Ente pubblico o una Società a capitale pubblico ogni rata di premio potrà essere versata, in deroga all'art.1901, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione indicata sulla scheda di copertura.
- e) Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.
- f) Nel caso l'UAS assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell'art. 761 cod. nav., il rischio si intende cessato; tuttavia, il Premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 codice civile.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 13 - Trasformazione o aggravamento del rischio

In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.

Art. 14 - Franchigie e deduzioni

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia descritta all'interno delle Opzioni Disponibili RC UAS

Art. 15 - Variazioni nella persona del Contraente

- 15.1 In caso di alienazione dell'Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'obbligo del pagamento del Premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
- 15.2 Nel caso di fusione della società o ente contraente il contratto continua con la Società o ente incorporante o con la nuova Società o ente che risulta dalla fusione.
- 15.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale del Contraente, il contratto continua con il Contraente nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
- 15.4 Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 16 - Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente e /o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società, o all'Agente KRM Underwriting srl, oppure all'Intermediario a cui è assegnata la polizza. Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.

Art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all'Agente KRM Underwriting srl o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.



La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- b) far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chiede, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 18 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
- c) Se l'inosservanza di cui all'articolo 18 che precede è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

- a) La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- b) L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.
- c) Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
- d) Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- e) La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 20 - Recesso dal contratto

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.

- a) Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.
- b) In caso di polizza con durata superiore all'anno, le parti possono recedere dal contratto entro 30 giorni da ogni scadenza annuale.
- c) In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 21 - Surrogazione della Società

21.1 La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 codice civile.

21.2 L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

21.3 L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 22 - Rivalsa verso l'Assicurato

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 23 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 24 - Foro competente**

La Società e il Contraente riconoscono che la competenza per ogni questione attinente l'interpretazione, la validità, l'efficacia, o l'esecuzione del presente Contratto, è devoluta esclusivamente al Tribunale di Milano.

Art. 25 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

Il presente Contratto è sottoposto alla legge e giurisdizione della Repubblica italiana.

Art. 26 – General Policy Exclusions – AVS104C

Ai sensi e per gli effetti di cui alla General Policy Exclusions, l'Assicurato prende atto delle esclusioni così come definite nella Clausola allegata.

Art. 27 - Esclusione atti terroristici di cui all'”US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)”

Ai sensi e per gli effetti di cui all'”US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)”, l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

Art. 28 - TACITA PROROGA

Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se, trenta giorni prima della scadenza, non sia stata data disdetta da una delle Parti Contraenti. Qualora il contraente sia un Ente pubblico o una Società a capitale pubblico non si applicherà la tacita proroga, pertanto il contratto cesserà ogni effetto alla naturale scadenza.

Art. 31 – Clausola Intermediario

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dall'Intermediario indicato nella Scheda di copertura.

Il contraente potrà versare i premi di polizza all'Intermediario indicato nella Scheda di copertura o in mancanza di questo a KRM Underwriting srl: resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'Art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Società Assicuratrice o all'Agente KRM Underwriting srl, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta alla Società Assicuratrice o all'Agente KRM Underwriting srl.

L'intermediario si impegna, prima dell'adesione di ogni singolo assicurato a:

- consegnare all'assicurato le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte della Società, acquisendo altresì, laddove necessario, il consenso degli assicurati al trattamento dei dati sensibili/giudiziari utilizzando gli appositi moduli.
- effettuare le verifiche, laddove previste da leggi e regolamenti vigenti rispetto all'adeguatezza della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza rispetto alle esigenze dell'assicurato, prima dell'adesione
- consegnare all'assicurato, prima dell'adesione di questo ultimo, la necessaria documentazione pre contrattuale.

Art. 32 – Clausola reclami

Ci adoperiamo al meglio per garantire un elevato livello di servizio. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto alla Società.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto alla Società ed indirizzati, anche tramite fax o posta elettronica, a:

*XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Responsabile Ufficio Reclami
Corso Como 17, (20154) Milano
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xlinsurance@legalmail.it
Fax: +39 02 85 900250*

Potranno altresì essere indirizzati alla Società: (i) i reclami relativi alla condotta dei propri agenti assicurativi e degli intermediari o dipendenti; (ii) anche congiuntamente ad IVASS, i reclami relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle



Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

Sarà cura della Società comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela del Consumatore

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- direttamente, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società, all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Ai fini della presentazione del reclamo, alla Società potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, disponibile al seguente indirizzo: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno in ogni caso la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ovvero di adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

IL CONTRAENTE

per la Società

KRM Underwriting s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, il Contraente, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati – essendo all'uopo debitamente autorizzata – dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole del presente Contratto:

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Condizioni Generali:

- Art. 5 (Danni e spese esclusi)
- Art. 12 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)
- Art. 17 (Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro)
- Art. 20 (Recesso dal contratto)
- Art. 24 (Foro competente)
- Art. 25 (Legge regolatrice del contratto e giurisdizione)
- Art. 26 (Esclusione General Policy Exclusions – AVN104C)
- Art. 27 (Esclusione atti terroristici di cui all'“US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)”)

ELENCO ESCLUSIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

- General Policy Exclusions – AVN104C
- War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause - AVN48B
- Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause - AVN 46B
- Nuclear Risks Exclusion Clause - AVN 38B
- Date Recognition Exclusion Clause AVN2000A
- Asbestos Exclusion Clause - 2488AGM00003
- Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause AVN72
- Data Event Clause - AVN124
- Sanctions and Embargo Clause - AVN111
- Tokyo Marine Kiln -Geographic Areas Exclusion Clause - LSW617H
- Communicable Disease Exclusion Clause - LMA5396.
- Software Affirmation Clause - LMA5450
- Multinational Coverage Endorsement

Milano **XXXXXXXX**

IL CONTRAENTE



Informativa resa all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) per il trattamento dati relativi alle procedure assuntive e di gestione e/o liquidazione di sinistri, nonché pratiche di risarcimento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e in relazione ai Suoi dati personali che intendiamo trattare, La informiamo al fine di permetterci di svolgere correttamente le procedure di accertamento del danno e di liquidazione connesse alla gestione di rapporti assicurativi alle quali Lei è interessato in qualità di:

Assicurato Contraente Terzo interessato a pratiche di risarcimento

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, Corso Como 17.

2. Come utilizziamo i Suoi dati personali e le basi giuridiche del trattamento

Tratteremo i Suoi dati personali per le seguenti finalità e in conformità alle seguenti basi giuridiche:

- i. **Trattamento necessario per dare seguito alla sua richiesta di indennizzo:** gestione e/o liquidazione di sinistri in esecuzione dei contratti conclusi nell'ambito dell'attività assicurativa o riassicurativa esercitata da XL Insurance Company SE, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
- ii. **Trattamento necessario per legge:** rispetto degli obblighi di legge come previsti dalla normativa di settore in materia assicurativa;
- iii. **Legittimo interesse del titolare:** perseguimento del legittimo interesse di XL Insurance Company SE per effettuare analisi su dati, per prevenire e accertare casi di frode, riciclaggio, terrorismo e altri reati, per sviluppare nuovi servizi e migliorare i servizi esistenti, per svolgere e sviluppare le nostre attività, per svolgere attività amministrative in relazione ai nostri servizi, per esercitare, salvaguardare e tutelare i nostri diritti ai sensi di legge ovvero i diritti di terzi, per svolgere attività di ricerca e sviluppo relativamente a nuovi prodotti assicurativi, per svolgere attività di revisione contabile della nostra attività;
- iv. **Il Suo consenso espresso,** per il trattamento di eventuali categorie di dati personali, quali informazioni sanitarie (come ad esempio anamnesi, risultati e informazioni inerenti a test genetici, storico delle prescrizioni, certificato di morte e relazioni inerenti a diagnosi, esami e trattamenti medici). Il trattamento sarà effettuato nella misura in cui sia strettamente inerente e necessario alla gestione e/o liquidazione del sinistro.

3. Categorie di dati oggetto del trattamento

Le categorie di dati oggetto di trattamento potranno essere le seguenti:

- dati anagrafici;
- dati relativi al tempo, al luogo e alle modalità del sinistro;
- dati retributivi;
- eventuali dati appartenenti a categorie particolari di dati (come ad esempio i dati relativi alla salute).

L'eventuale rifiuto dell'interessato al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di adempiere a obblighi legali e di gestione e/o liquidare il sinistro.

4. Condivisione dei dati

Oltre ai casi in cui la comunicazione dovesse essere obbligatoria per legge, regolamento o disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre società appartenenti al gruppo AXA; compagnie di assicurazione, *coverholder*, intermediari, istituti finanziari, retrocessionari e partner commerciali; acquirenti, nell'ambito di operazioni societarie; o società clienti.

Potremmo altresì comunicare i Suoi dati a società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri in nome e per conto di XL Insurance Company SE, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento opportunamente designati da parte di XL Insurance Company SE e raccoglieranno e tratteranno i Suoi dati in nome e per conto di questa. In certi casi, il primo contatto e la successiva gestione della pratica di liquidazione e pagamento dei sinistri potrebbero avvenire interamente da parte di tali società.



5. I Suoi diritti

Ha taluni diritti rispetto ai Suoi dati personali. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai Suoi dati personali, il diritto di rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i Suoi dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati).

Per eventuali domande in merito ai Suoi diritti o perplessità sulle modalità con cui vengono utilizzati i Suoi dati personali, La invitiamo a contattare il Responsabile della protezione dei dati designato da XL Insurance Company SE, all'indirizzo: dataprivacy@axaxl.com

Ci impegniamo a collaborare con Lei al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia ritenesse che non siamo stati in grado di fornire adeguata assistenza in merito, avrà il diritto di presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Trasferimento internazionale dei dati

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti, conservati e trattati in un paese non ricompreso nell'elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali ai sensi della normativa europea o secondo quanto sancito dalla Commissione Europea. Abbiamo adottato adeguate misure di sicurezza (come ad esempio impegni contrattuali) in conformità alla normativa applicabile per garantire che i Suoi dati siano adeguatamente protetti.

7. Periodo di conservazione

Conserveremo i Suoi dati personali per il tempo necessario alla corretta evasione della pratica di gestione e/o liquidazione del sinistro, e per un determinato periodo a seguito della chiusura della stessa, in conformità alla nostra *Global Records Management Policy*.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali, La invitiamo a consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo <http://axaxl.com/footer/privacy-and-cookies>.

8. Brokers, altri intermediari, partner commerciali, datori di lavoro e ulteriori terze parti

Nel caso tu fornisca a noi informazioni relative ad altri soggetti, l'Assicuratore tratterà i relativi dati personali in linea con quanto disposto sopra. Si prega di fornire a tali soggetti la presente informativa, sollecitandone la lettura dal momento che la stessa descrive le modalità secondo cui noi raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e otteniamo dati personali quando prestiamo i nostri servizi assicurativi e riassicurativi.



GENERAL POLICY EXCLUSIONS

The Policy shall contain the following exclusions:

1. Liability assumed by the Insured under any contract or agreement except where such liability would have attached to the Insured even in the absence of such contract or agreement.
2. Liability arising out of the use of any vehicle in such a manner as to require insurance or security under any domestic or international law governing road traffic or, in the absence of any applicable law, to liability arising out of the use of any vehicle on the public highway.
3. Liability arising out of the use of any ship, vessel or watercraft owned, chartered or operated by or on behalf of the Insured.
4. Liability arising out of the ownership or operation of:
 - (a) hotels, leisure resorts, social clubs and sport complexes.
 - (b) shops or restaurants except legal liability arising from shops or restaurants owned or operated by or on behalf of the Insured at airport premises or at off-airport check-in facilities. For the purposes of this exclusion ticket offices shall not be considered as shops.
 - (c) tour operators or travel agents except liability arising out of a contract of carriage by air.
5. Liability for which the Insured or their insurer may be held liable under any workers' compensation act, employers' liability, unemployment compensation or disability benefits liability or any similar legislation, or Bodily Injury to any employee of the Insured arising out of and in the course of their employment by the Insured.
6. Illegal or criminal activities or dishonest acts alleged or otherwise committed by or at the direction of or with the knowledge and consent of the management, directors or officers of the Insured.
7. Liability arising out of:
 - (a) the hiring, employment or dismissal procedures of the Insured.
 - (b) any fiduciary responsibility.
 - (c) any advertising activities.
 - (d) any promotional activities or sponsorship activities except those conducted on airport premises or directly related to the operation of aircraft.
 - (e) the construction or demolition of, or alterations to, buildings, runways or installations by or on behalf of the Insured except routine maintenance operations on airport premises.
8. Property Damage to any:
 - (a) property owned, rented, leased or occupied by or loaned to the Insured and to property in the care, custody or control of the Insured for the Insured's own use.
 - (b) aircraft in Flight whilst in the care, custody or control of the Insured for the purpose of servicing, handling, maintenance or storage.
9. The cost of:
 - (a) repairing or replacing any defective goods or products manufactured, constructed, altered, repaired, serviced, treated, sold, supplied or distributed by the Insured or any defective part or parts thereof.
 - (b) making good any faulty workmanship or correcting or improving any work undertaken by the Insured.
10. Loss arising out of improper or inadequate performance, design or specification of goods or products manufactured, constructed, altered, repaired, serviced, treated, sold, supplied or distributed by the Insured. This exclusion does not apply to Bodily Injury or Property Damage resulting therefrom.
11. War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause AVN48B.
12. Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause AVN46B.
13. Nuclear Risks Exclusion Clause AVN38B or AVN71.
14. Date Recognition Exclusion Clause AVN2000A.
15. Asbestos Exclusion Clause 2488AGM00003.
16. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause AVN72.
17. Data Event Clause AVN124 or Electronic Data Event Exclusion LIIBA Aviation AV001 12.09.2019.

In addition the Policy shall contain the Sanctions and Embargo Clause AVN111 or Sanction Limitation and Exclusion Clause LMA3100.

Any deviation from the above must be specifically agreed by all Insurers.

AVS 104C 15.08.2022

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION)

This Policy does not cover claims caused by

- (a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
- (b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- (c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
- (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- (e) Any malicious act or act of sabotage.
- (f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
- (g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in Flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils. The Aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

AVN 48B 1.10.96



NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE

1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:-

- (a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,
- (b) pollution and contamination of any kind whatsoever,
- (c) electrical and electromagnetic interference,
- (d) interference with the use of property;

unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend

- (a) claims excluded by Paragraph 1 or
- (b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").

3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:

- (i) damages awarded against the Insured and
- (ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.

4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

AVN 46B 1.10.96



NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

(1) This Policy does not cover:

- (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
- (ii) any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
 - (a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
 - (b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
 - (c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.

(2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)(b) and (c) above shall not include:

- (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
- (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.

(3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:

- (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
- (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
- (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.

(4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:

- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;
- (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
- (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:
- (iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.



<u>Emitter</u>	<u>Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination</u> <u>(Averaged over 300cm²)</u>
<u>(IAEA Health and Safety Regulations)</u>	
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm² (10⁻⁴ microcuries/cm²)
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm² (10⁻⁵ microcuries/cm²)

AVN 38B 22.7.96

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



DATE RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE

This Policy does not cover any claim, damage, injury, loss, cost, expense or liability (whether in contract, tort, negligence, product liability, misrepresentation, fraud or otherwise) of any nature whatsoever arising from or occasioned by or in consequence of (whether directly or indirectly and whether wholly or partly):

- (a) **the failure or inability of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) accurately or completely to process, exchange or transfer year, date or time data or information in connection with any change of year, date or time;**

whether on or before or after such change of year, date or time;

- (b) **any implemented or attempted change or modification of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) in anticipation of or in response to any such change of year, date or time, or any advice given or services performed in connection with any such change or modification;**

- (c) **any non-use or unavailability for use of any property or equipment of any kind whatsoever resulting from any act, failure to act or decision of the Insured or of any third party related to any such change of year, date or time;**

and any provision in this Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims shall not apply to any claims so excluded.

AVN 2000A 14.3.01



ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

This policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:

- 1. the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos; or**
- 2. any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any other way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain asbestos.**

However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs 1 or 2 thereof.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THIS POLICY REMAIN UNCHANGED.

2488AGM00003

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause

The rights of a person who is not a party to this insurance or reinsurance to enforce a term of this insurance or reinsurance and/or not to have this insurance or reinsurance rescinded, varied or altered without his consent by virtue of the provisions of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 are excluded from this insurance or reinsurance.

AVN 72 9.2.2000

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Data Event Clause

This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event.

Data Event means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Data.

Data means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person's or organisation's confidential, proprietary or personal information.

This exclusion does not apply to:

- 1. physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or**
- 2. bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or**
- 3. bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured's aviation operations caused other than by an aircraft accident.**

Within sub-paragraph 3:

- i. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "bodily injury" shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock;**

and

- ii. Data shall not be considered as tangible property.**

- 4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below).**

Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

AVN124 16.02.2018

In common with all AICG produced AVN policy clauses / wordings, this policy clause / wording is published by AICG, but it is expressly non-binding and AICG makes no recommendation as to its use. Insurers are free to offer different policy clauses / wordings to their policyholders.



SANCTION AND EMBARGO CLAUSE
(Commonly used in the aviation market)

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

If by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.

In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.

In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America [or of any other jurisdiction applicable to the (re)insurer]*. *Alternatively, we can accept a clause with the specific country being referred to instead (e.g. if written out of Singapore, Singapore can be listed)

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under any resolutions, trade or economic sanctions, laws or regulations of any jurisdiction applicable to the (re)insurer.

AVN 111(R) 28.4.11



TOKYO MARINE KILN - GEOGRAPHIC AREAS EXCLUSION CLAUSE

- 1. Notwithstanding any provisions to the contrary and subject to clauses 2 and 3 below, this Policy excludes any loss, damage or expense howsoever occurring within the geographical limits of any of the following countries and regions:**
 - (a) Algeria, Burundi, Far North Region of Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Kenya, Mali, Mauritania, Nigeria, Somalia, The Republic of Sudan, South Sudan.**
 - (b) Colombia, Peru.**
 - (c) Afghanistan, Jammu & Kashmir, North Korea, Pakistan.**
 - (d) Abkhazia, Donetsk & Lugansk regions of Ukraine, Nagorno-Karabakh, North Caucasian Federal District, South Ossetia.**
 - (e) Iran, Iraq, Lebanon, Libya, North Sinai Province of Egypt (including Taba International Airport), Syria, Yemen.**
 - (f) Any country where the operation of the insured Aircraft is in breach of United Nations sanctions.**
- 2. However coverage pursuant to this Policy is granted:**
 - (a) for the overflight of any excluded country where the flight is within an internationally recognized air corridor and is performed in accordance with I.C.A.O. recommendations; or**
 - (b) in circumstances where an insured Aircraft has landed in an excluded country as a direct consequence and exclusively as a result of force majeure.**
- 3. Any excluded country may be covered by underwriters at terms to be agreed by the Slip Leader only prior to flight.**

09/07/15

LSW617H

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION
(For use on liability policies)

- 1. Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.**
- 2. For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test for a Communicable Disease.**
- 3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:**
 - 3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and**
 - 3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and**
 - 3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional distress, damage to human health, human welfare or property damage.**

LMA5396
17 April 2020

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Software Affirmation Clause

- 1. Subject to Policy terms, conditions, limitations and exclusions, to the extent coverage is afforded under this Policy, in respect of claims caused by the use of or inability to use Software, coverage shall be afforded in accordance with the limit of Insurers' liability as stated in this Policy.**
- 2. No additional limit(s) of coverage shall be conferred by paragraph 1 of this Clause.**
- 3. For the purposes of this Clause, Software shall mean programs, source codes, scripts, applications and other operating information used to instruct computers to perform one or more task(s).**

LMA5450

5 October 2020

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Multinational Coverage Endorsement

APPENDICE DI COPERTURA ASSICURATIVA MULTINAZIONALE

In considerazione del premio corrisposto e ai termini, condizioni, limiti ed eccezioni della presente Polizza, l'Assicuratore presta la copertura assicurativa ai sensi della presente Polizza secondo una delle seguenti modalità alternative:

A. Copertura Assicurativa Autorizzata (Admitted)

L'Assicuratore presta la copertura assicurativa autorizzata nelle giurisdizioni in cui è autorizzato e/o ammesso ad operare; o:

B. Copertura Assicurativa Ammessa in Assenza di Autorizzazione (Non Admitted)

L'Assicuratore presta la copertura assicurativa come non autorizzato o non ammesso nelle giurisdizioni in cui ciò non è vietato da alcuna legge o regolamento ivi applicabile; o:

C. Copertura Assicurativa dell'Interesse Finanziario

L'Assicuratore presta la copertura assicurativa al Primo Assicurato per il suo interesse finanziario in qualsiasi entità legale che sarebbe stata altrimenti assicurata ai sensi della presente Polizza, che abbia sede in una giurisdizione in cui:

- (i) la legge o i regolamenti applicabili, per quanto a conoscenza dell'Assicuratore, non consentono a quest'ultimo di operare; ovvero
- (ii) il Primo Assicurato abbia indicato che la presente Polizza non dovrà assicurare detta entità legale direttamente, bensì l'interesse finanziario del Primo Assicurato in tale entità legale.

Qualsiasi entità legale che ricada nei sotto-paragrafi C. (i) o (ii) viene definita "Entità Legale Non Assicurata".

Per interesse finanziario si intende la percentuale di partecipazione - anche indiretta - detenuta dal Primo Assicurato nel capitale sociale dell'Entità Legale Non Assicurata.

Laddove venga attivata la Copertura Assicurativa dell'Interesse Finanziario, la presente Polizza non presterà alcuna copertura assicurativa in favore dell'Entità Legale Non Assicurata, e l'Assicuratore e il Primo Assicurato convengono inoltre che:

- (iii) il Primo Assicurato detiene un interesse finanziario nell'Entità Legale Non Assicurata in quanto ricava un beneficio economico dalla prosecuzione dell'operatività dell'Entità Legale Non Assicurata e/o verrebbe pregiudicato da perdite, danni o responsabilità in cui possa incorrere l'Entità Legale Non Assicurata nello svolgimento della propria attività; e
- (iv) L'Assicuratore indennizzerà il Primo Assicurato per qualsiasi danno al suo interesse finanziario, così come concordato tra le parti in misura pari alla parte dell'indennizzo che sarebbe stato corrisposto all'Entità Legale Non Assicurata se questa avesse stipulato una polizza ai medesimi termini e condizioni della presente, calcolata in proporzione all'interesse finanziario detenuto dal Primo Assicurato nell'Entità Legale Non Assicurata, fermo restando che nessun indennizzo sarà dovuto in relazione a garanzie in favore di qualsiasi persona fisica.
- (v) qualora il Primo Assicurato non sia titolare, direttamente o indirettamente, del 100% del capitale sociale dell'Entità Legale Non Assicurata, il Primo Assicurato potrà agire per conto proprio e di tutte le altre eventuali parti titolari di un interesse finanziario dell'Entità Legale Non Assicurata ("Altri Titolari") nell'acquistare l'assicurazione per il 100% dell'interesse finanziario nell'Entità Legale Non Assicurata, a condizione che sussistano tutte le seguenti circostanze: (a) gli Altri Titolari abbiano a tal fine conferito mandato al Primo Assicurato; (b) l'Assicuratore sia autorizzato a fornire servizi assicurativi agli Altri Titolari. In caso di sinistro, resta inteso che l'Assicuratore sarà liberato dai propri obblighi ai sensi della presente clausola, pagando al Primo Assicurato il 100% della perdita subita dall'interesse finanziario degli Altri Titolari, secondo i termini, le condizioni, i limiti e le esclusioni della presente Polizza.

Laddove il danno all'interesse finanziario del Primo Assicurato sia indennizzato ai sensi della presente Polizza, l'Assicuratore si surrognerà in tutti i diritti e le azioni già spettanti al Primo Assicurato. A richiesta dell'Assicuratore, il Primo Assicurato:



- (vi) trasmetterà esaustiva e completa documentazione circa le pretese che l'Entità Legale Non Assicurata possa avere nei confronti di terzi in relazione ai fatti e alle circostanze che hanno causato il danno;
- (vii) ai sensi dell'art. 1381 c.c., farà in modo che l'Entità Legale Non Assicurata ceda al Primo Assicurato qualsiasi diritto o pretesa che essa possa avere nei confronti di tutti i predetti terzi (inclusi gli eventuali assicuratori che abbiano emesso una polizza in favore dell'Entità Legale Non Assicurata) e farà in modo che l'Entità Legale Non Assicurata collabori con l'Assicuratore nella definizione di tale diritto o pretesa.

Tutti gli altri termini, condizioni e limiti della presente Polizza restano invariati.

Nota:

Versione originale in inglese:

MULTINATIONAL COVERAGE ENDORSEMENT

In consideration of the premium charged and subject to the terms, conditions, limitations and exceptions of this Policy, the Insurer shall provide coverage under this Policy on the following alternative bases:

A. Licensed Coverage

The Insurer shall provide licensed coverage in jurisdictions where it is licensed and/or admitted to do so; or:

B. Unlicensed Coverage

The Insurer shall provide coverage on an unlicensed or non-admitted basis in jurisdictions where it is not prohibited by any applicable law or regulation in that jurisdiction; or:

C. Financial Interest Coverage

The Insurer shall provide coverage to the First Named Insured for its financial interest in any entity which would otherwise be covered under this Policy which is located in a jurisdiction where:

- (i) **applicable law or regulation do not, to the best of the Insurer's good faith knowledge, allow it to provide coverage; or**
- (ii) **the First Named Insured has elected that the Policy will not cover such entity directly but will cover the First Named Insured's own financial interest in such entity.**

Any entity falling within sub-paragraphs C.(i) or (ii) above is referred to as an "Uncovered Entity".

Where Financial Interest Coverage is triggered, the Policy will not provide any coverage for the Uncovered Entity, and the Insurer and First Named Insured further agree that:

- (iii) **the First Named Insured has a financial interest in the Uncovered Entity because it benefits financially from the continued operation of the Uncovered Entity and/or would be prejudiced by loss to, or damage to, or liability incurred by the Uncovered Entity in the operation of its business; and**
- (iv) **the Insurer shall indemnify the First Named Insured in respect of any loss to its financial interest, by way of agreed valuation calculated as the amount which would have been payable to the Uncovered Entity if a policy with the same terms and conditions as this Policy had been issued to such Uncovered Entity, save that no indemnity shall be provided in respect of any insuring clause which would have covered any individual person.**
- (v) **where the First Named Insured is not, directly or indirectly, the 100% owner of the Uncovered Entity, the First Named Insured will act on its own behalf and on behalf of all other parties with a financial interest in the Uncovered Entity ("Other Interests") in purchasing insurance for 100% of the financial interests in the Uncovered Entity provided that the Other Interests have duly authorized the**

First Named Insured to so act and the Insurer is permitted to provide insurance to the Other Interests. In the event of a loss it is agreed that the Insurer shall fully discharge its obligations under this clause by paying, subject to the terms, conditions, limitations and exceptions of this Policy, 100% of the loss of the Other Interests to the First Named Insured.

Where loss to the financial interest of the First Named Insured is indemnified under this Policy, the Insurer shall be subrogated to all rights and remedies of the First Named Insured. If requested by the Insurer, the First Named Insured shall:



- (vi) **report fully and fairly on any causes of action which the Uncovered Entity may have against any third party arising out of the facts and circumstances which gave rise to the loss; and**
- (vii) **procure that the Uncovered Entity assigns to the First Named Insured the benefit of any cause of action it may have against any such third party (including any insurer issuing a policy to the Uncovered Entity) and that the Uncovered Entity shall cooperate with the Insurer in pursuing such cause of action.**

All other terms, conditions and limitations of the Policy shall remain unchanged.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO

U.S. Terrorism Risk Insurance Act of 2002 – Esclusione rischio terrorismo

In conformità all'art. 105 (c) (1) del "Terrorism Risk Insurance Act of 2002", con la presente si autorizzano gli assicuratori al ripristino dell'esclusione del rischio terrorismo, così come definito dal TRIA, prevista nelle emittende polizze aeronautiche che saranno attivate per il periodo di 12 mesi dalle ore 00,00 del 01/05/2023 alle ore 00,00 del 01/05/2024.

Resta pertanto inteso e convenuto che la garanzia non sarà operante in relazione ad atti di terrorismo (così come definiti dal TRIA) già esclusi dalla polizza stessa.

Data: **XXXXXX**

IL CONTRAENTE

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veiry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)